

Piacenza Lavante

13932 al Ministero

23.5.1967

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO PER IL PO DI PARMA

UFFICIO DEL CENTRO CIVILE DI PIACENZA

APPLICAZIONE DEL T.U. DI LEGGE APPROVATO CON R.D.  
11.12.1931 N° 1779 SULLA DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE  
DEI ACQUEDOTTI PUBBLICI.-

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà  
essere vincolata la concessione di derivazione di  
art. 230 di acqua dal Fiume Po, chiesta dalla Soc.  
P.A. Edisconalta, ora E.M.S.A., con concessione  
5.9.1962 e 29.11.1961, a scopo raddoppiamento in  
una nuova centrale termoelettrica in Comune di Pia-  
cenza.-

Disciplinare  
17/5/67

Articolo 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Fiume Po,  
in località Azzanello del Comune di Piacenza, rimane  
fissata in misura non superiore a art. 230, con l'ob-  
bligo di restituzione, e dovrà utilizzarsi solo  
per la centrale termoelettrica e non per la cen-  
trale termoelettrica per la produzione di energia

## Articolo 2

### Modalità della derivazione

L'acqua verrà derivata a mezzo di staziona di pompaggio composta da 4 pompe elicoidali, con testata sistemata all'aperta, che aspireranno l'acqua attraverso un sistema di griglie fisse e mobili.-

Le opere di presa, di pompaggio, di condotta e restituzione dell'acqua dovranno essere attuate in conformità degli elaborati tecnici del novembre 1963.- che formano parte integrante del presente disciplinare.-

## Articolo 3

### Regolazione della portata

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore della concessa, l'Amministrazione si riserva di imporre la costruzione di eventuali opere regolatrici.-

## Articolo 4

### Caratteristiche obbligate

La concessione è subordinata alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1) - La ditta di cui è proprietaria l'opera di presa, condotta del Fiume Po che verrà canalizzata per far luogo alla opera di presa e restituzione della-

L'acqua derivata, dovrà essere convenientemente raccolta alla sorgente a monte ed a valle ed i raccordi dovranno essere permanentemente mantenuti in efficienza a cura e spese dell'Ente concessionario secondo le modalità che verranno imposte di volta in volta dall'Ufficio del Genio Civile di Piacenza;

- b) qualora nei tratti dell'alveo del Po al fronte delle opere di presa e restituzione, per effetto dell'aspirazione ed immissione dell'acqua dovessero verificarsi gurgli, cavrenti, sciacchi d'acqua e modifiche all'alveo normale del fiume ritenute pericolose o pregiudizievoli per la navigazione e per le opere idrauliche esistenti, l'Ente concessionario sarà tenuto ad attuare a sua cura e spese tutte quelle opere che l'Ufficio del Genio Civile, d'intesa col Magistrato per il Po ed altri organi competenti, ritengono di prescrivere per la eliminazione dei riscontrati inconvenienti;

- c) - le opere di presa o di restituzione non dovranno in alcun modo essere di impedimento al normale transito esistente lungo la via alveo del fiume e le opere dovranno essere provviste di ripari e di porte a chiusura e di strutture di sostegno delle

4)

perenni e dei mezzi trascinanti lungo la via al-  
maia stessa.-

d)- L'attraversamento dell'arginatura di 2<sup>a</sup> cate-  
goria di Fe dovrà essere effettuato a mezzo di  
apposite tubazioni sia in corrispondenza del-  
l'opera di presa a monte per l'adduzione del-  
l'acqua derivata all'edificio utilizzatore,  
che in corrispondenza del manufatto di restitui-  
zione più a valle.-

La viabilità sulla sponda arginale così attra-  
versata verrà garantita mediante opportuni accor-  
nenti delle tubazioni installate e raccordando  
questi con il piano stradale esistente.-

La scarpata arginale verso fiume, in correspon-  
denza alle anzidette tubazioni e per il tratto  
che verrà indicato dall'Ufficio del Genio Civile,  
sarà opportunamente e interamente rivestita in  
lastre di calcestruso di cemento armato delle  
dimensioni che verranno ordinate dal detto Uffi-  
cio, al fine di evitare corrosioni e scollamen-  
ti alla scarpata medesima.-

Qualora per esigenze di ordine idraulico l'Uffi-  
cio del Genio Civile ritenga in dover necessa-  
rio l'andamento e le attuali dimensioni del-  
l'argine stesso si dovranno avere presenti

di derivazione e restituzione dell'acqua, l'Ente concessionario sarà tenuto ad eseguire a sua cura e spese quelle opere complementari alla derivazione che consentano senza intralci la esecuzione delle modifiche progettate dal detto Ufficio del Genio Civile;

6)- Ai fini e nell'interesse dell'agricoltura, dovranno ritenersi inalterate le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua all'atto di essere derivata e dopo la sua utilizzazione e restituzione, e quanto meno le variazioni che potranno essere riscontrate, nei due connessi momenti, a mezzo di esami che ordinerà all'uopo a totale spesa e cura dell'Ente concessionario l'Ufficio del Genio Civile, dovranno risultare tali da non influire negativamente sulla eventuale utilizzazione dell'acqua stessa a scopi irrigui;

7)- qualora lo stabilimento Ittico di Brescia, nell'interesse della piscicoltura ritenga che la diversità di temperatura tra l'acqua derivata e quella restituita possa avere influenza dannosa sul mantenimento e crescita dei pesci e debba in conseguenza prendere per conto proprio, senza Governmento, opere atte a cura e spese dell'Ente

mantenere adatti strarsovi dalle opere di presa e restituzione atto alla mitigazione della diversità di temperatura richiesta.-

- g)- Oltre le prescrizioni suddette, saranno a carico dell'Ente concessionario eseguite e mantenute tutte quelle altre opere necessarie per l'attraversamento della via alvearia e della strada sull'argine maestro, di canali e scoli in gallerie e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime idraulico nella zona interessata dalla derivazione, in qualunque epoca si manifesti la necessità di dette opere.-

#### Articolo 5

##### Comuni per l'Anzicia e la ultimazione dei lavori

Si dà atto che per la esecuzione dei lavori della derivazione è stata accordata all'ENEL apposita autorizzazione provvisoria dall'Ufficio del Genio Civile di Piacenza con atto del 26 febbraio 1966, n° 2602 ai sensi dell'art.13 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n°1775.-

Sette anni dalle sanzioni di legge l'Ente concessionario dovrà condurre a termine i lavori e così come va... della... di...  
Piacenza, da parte del Genio Civile della...  
... del...

Conti del decreto di concessione.--

L'eventuale proroga del termine come sopra fissato non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo articolo 8 del presente disciplinare, e cioè del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.--

Non vengono fissati termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni giacché tutte le opere della derivazione risiedono su terreno di proprietà dell'Ente calcareo-cementario o su terreno del Comune Pubblico.--

#### articolo 6

#### CONSENTO

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, dal che dovrà essere dato corso nel relativo certificato.--

Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel certificato di collaudo per la loro esecuzione e stabilire altrimenti, in mancanza della loro esecuzione, le modalità di

la derivazione.-

Articolo 7

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione oggetto del presente disciplinamento, in quanto la derivazione ve assimilata a quella per uso potabile, è accordata per la durata di anni settanta (70) successivi e continui decorrenti dal 28 febbraio 1956, data questa del provvedimento con cui è stata accordata l'autorizzazione provvisoria allo inizio dei lavori.-

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, o non esistano superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata salvo quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si renderanno necessarie.-

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, tutte le opere di derivazione, adduzione e scarico delle acque, passeranno in proprietà dello Stato.-

Articolo 8

La quota concessoria corrisponderà allo



termine assegnato col presente disciplinare per l'attuazione dei lavori, l'anno corrente di

L. 1.840.000.- (lire un milione ottocentsquarantamila)  $1.840.000$

in ragione di L. 8.000,- (ottomila) per modulo derivato, anche se non possa o non voglia fare uso in

tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della

legge 18.10.1942 n°1434.-

Si intende che qualora la derivazione ancorché non completamente ultimata venga esercitata prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.-

Articolo 9

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, l'Ente concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

- 1) il versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Piacenza, come da quietanza n°3901 in data 10.12.1962, della somma di L. 140.000,- (lire centocinquanta mila) per il versamento di cui al 2° comma dell'art.7 del R.D. di Legge 11.12.1933

*procedi da*  
*Sanolite*  
*del 11/12/62*  
*RM*  
 $128.880.000$   
 $\times 0,50\%$   
 $=$   
 $644.000$   
*Tassa imposta*  
*del 7*  
*adesso*

*ordinativo  
numero del C.T.R.*

2)- il versamento presso la stessa Segreteria Provinciale, come da quietanza n° 736 in data 28.12.1966 della somma di L.499.100,- (lire quattrocentosessantasevencilacento) a disposizione dell'Ufficio del Conte Civile di Piacenza per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudi dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.-

Restano poi a carico dell'Ente concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe, ecc.

Articolo 10

Richiamo a Leggi e Regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, l'Ente concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e del Testo Unico di Leggi 11.12.1933 n°1775, delle successive disposizioni e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piccola cultura,

Articolo 11

Per ogni effetto di legge l'Ente convenzionario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Piacenza.--

I LEGALI RAPPRESENTANTI DELL'E.N.E.L.

P.to Avv. Emilio Anesi

P.to Ing. Oppizzi Giampiero

I TESTIMONI

P.to Geom. Capo Fernando Coschi

P.to Rag. Capo Perrotta Dr. Agostino

Io sottoscritto Ingegnere Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Piacenza, nella mia espressa qualità di funzionario a ciò delegato, dichiaro che il Signor Anesi Avv. Emilio nato a Sesto il 7.10.1926 ed il Signor Ing. Giampiero Oppizzi nato a Roma il 13.6.1926, rispettivamente Direttore di Settore e Capo Servizio del Compartimento di Milano dell'E.N.E.L., hanno oggi firmato in fine e nel margine il soprastante disciplinare in presenza mia e dei testimoni Signori: Coschi Geom. Capo Fernando nato a Piacenza il 10.4.1905 ivi residente e Perrotta Rag. Capo Dr. Agostino nato a Maddaloni Inferiore (Caserta) il 17.9.1902 e residente a Piacenza, avendo i requisiti dalla legge prescritti.--

Piacenza, li 27 maggio 1957

L'INGEGNERE DIRIGENTE

P.to Bruno Cassarini

Registrato a Piacenza il 30 MAG. 1988

N. 9156 Vol. II Mod. 7/III

Esatto L. 456.870 =

Il Censore

F.to BANDAZZO

Il Procuratore Regio

IL PROCURATORE REGIO

F.to Giuseppe Offici